

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 11/CG

La Commissione Federale di Garanzia

composta dai Sigg.ri:

Pasquale de Lise – Presidente

Fabrizio Criscuolo – Componente

Ottorino Giugni – Componente

Cesare Mastrocola – Componente

Cesare Mirabelli – Componente

all'esito della Camera di Consiglio, pubblica il testo delle decisioni assunte nei procedimenti esaminati nella riunione del 26 luglio 2023, aventi per oggetto:

### **1. ESAME DELLA PROPOSTA DEL PROCURATORE FEDERALE DI ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO N. 64 PF 22-23, IN ORDINE AL COMPORTAMENTO TENUTO DAL SIG. ROBERTO MANCINELLI, A.B. PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DI DISCIPLINA NAZIONALE A.I.A**

Con nota prot. 8586/64pf22-23/GC/gb del 6 ottobre 2022, il Procuratore Federale trasmetteva gli atti d'indagine relativi al procedimento in oggetto unitamente alla proposta motivata di archiviazione, *in quanto non appaiono sussistere elementi che consentano di attribuire all'Avv. Roberto Mancinelli condotte di rilievo disciplinare.*

Nella riunione del 25 novembre 2022, la Commissione, esaminati gli atti del procedimento, preso atto della richiesta di archiviazione formulata dal Procuratore Federale, deliberava di chiedere alla Procura Federale di svolgere ulteriori accertamenti, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento di Disciplina vigente all'epoca dei fatti.

Nella riunione del 26 luglio 2023, esaminata la nota della Procura Federale n. Prot. 1550/64pf22-23/GC/gb, datata 17 luglio 2023, con la quale la stessa informava questa Commissione che non era stato possibile svolgere gli ulteriori accertamenti richiesti dalla scrivente in data 16.12.2022; ciò neanche a seguito del sollecito effettuato dall'Ufficio della Procura Federale il 27.01.23 circa l'identificazione del titolare dell'account gmail [rosablu1000@gmail.com](mailto:rosablu1000@gmail.com): infatti la "Google Ireland Ltd" aveva risposto che per tutela della privacy dei suoi utenti non poteva comunicare i dati richiesti;

preso atto, quindi, dell'impossibilità da parte della Procura Federale di svolgere ulteriori accertamenti e della sua conseguente reiterazione della proposta di archiviazione, all'unanimità dei suoi componenti

decide

per l'archiviazione del procedimento.

**2. DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – PROT. 1164 /819PF 22-23/CG/BLP DEL 12 LUGLIO 2023 – NEI CONFRONTI DELL’AVV. ROBERTO CACCIA, ALL’EPOCA DEI FATTI SOSTITUTO PROCURATORE ARBITRALE AIA E ATTUALMENTE ASSOCIATO AIA CON LA QUALIFICA DI ARBITRO BENEMERITO NONCHÉ COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI NAZIONALI DELL’AIA, PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, SIA IN VIA AUTONOMA CHE CON SPECIFICO RIFERIMENTO A QUANTO DISPOSTO DAGLI ARTT. 2, COMMA 1, LETTERA A), E 3, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA.**

Con nota del 12.7.2023 il Procuratore Federale ha deferito l’Avv. Roberto Caccia sui capi di incolpazioni di seguito trascritti:

“l’Avv. Roberto CACCIA, all’epoca dei fatti Sostituto Procuratore Arbitrale AIA e attualmente associato AIA con la qualifica di Arbitro Benemerito nonché componente del Collegio dei Probiviri Nazionali dell’AIA, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e dell’obbligo di osservanza delle disposizioni federali in ogni atto o rapporto comunque riferibile all’attività sportiva di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che con specifico riferimento a quanto disposto dagli artt. 2, comma 1, lettera a), e 3, comma 1, del Regolamento di disciplina dei componenti degli Organi di giustizia sportiva, pubblicato con Comunicato Ufficiale n. 110/A del 26.05.2008, perché:

a) nel corso dell’audizione dell’A.B. Alberto Arienti, da lui effettuata unitamente ad altri componenti della Procura Arbitrale Nazionale in data 29.07.2022, al fine di indurre l’indagato in uno stato di soggezione e fargli così rilasciare dichiarazioni confessorie, partecipava a una pantomima nella quale veniva rappresentato con irruenza che, essendo state acquisite prove inconfutabili circa la commissione da parte sua delle condotte contestategli, se non avesse collaborato sarebbe incorso in più gravi conseguenze sanzionatorie e che, invece, in caso di ammissione di responsabilità avrebbe potuto usufruire di un trattamento sanzionatorio minimo con il “patteggiamento”, sostenendo falsamente l’avvenuta introduzione del predetto istituto nel Regolamento Arbitrale;

b) all’esito della predetta audizione, attraverso la sottoscrizione del relativo verbale, avallava una infedele verbalizzazione delle dichiarazioni rese dalla persona sottoposta a indagini”.

\*

Dalla pur nutrita documentazione allegata all’atto di riferimento questa Commissione di Garanzia non evince alcuna prova certa in ordine alla sussistenza dei fatti addebitati all’incolpato.

Basti, sul punto, considerare che il verbale che si assume contenere dichiarazioni infedeli e/o comunque non veritiere è stato sottoscritto anche dalla parte pretesamente lesa, il Sig. Alberto Arienti (che ha formalizzato l’esposto) nonché dal suo difensore Avv. Giorgetti. In ogni caso, risulta accertato che il verbale non sia stato redatto dall’incolpato Avv. Roberto Caccia.

Tantomeno risultano provate in alcun modo, se non sulla base delle dichiarazioni delle stesse parti pretesamente lese, le contestazioni di cui al capo a).

In considerazione di quanto sopra, tenuto conto della carenza di prova, la Commissione esclude la sussistenza degli addebiti, in quanto non provati.

P.Q.M.

Visto l'art. 8, comma 1, del Regolamento di disciplina dei componenti degli Organi di Giustizia Sportiva, la Commissione Federale di Garanzia dichiara esclusa la sussistenza degli addebiti nei confronti dell'Avv. Roberto Caccia.

PUBBLICATO IN ROMA IL 13 OTTOBRE 2023

IL PRESIDENTE  
(dott. Pasquale de Lise)